

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1294 DEL 02/08/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2-BIS, COMMA 1 – LETTERA A - DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 DI UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE AFFERENTE ALLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA VASCOLARE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1320/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- è nota la difficoltà di reperimento di medici specialisti a soddisfazione dell'ordinario fabbisogno di personale medico dipendente a causa della carenza di disponibilità di specialisti formati;
- per quanto riguarda l'organico dei dirigenti medici nella disciplina di chirurgia vascolare dell'Azienda, nonostante quattro successivi concorsi pubblici espletati dall'Azienda Zero negli anni dal 2019 a oggi, risultano tuttora disponibili e non occupati – tra gli altri – due posti a tempo indeterminato per *turn over* di unità cessate dal servizio sui quali è stata programmata nel secondo trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 l'assunzione di nuovo personale e che non è stato possibile finora ricoprire in assenza di un numero sufficiente di candidati collocati nelle graduatorie di concorso pubblico a disposizione delle Aziende del Servizio sanitario regionale;
- l'autorizzazione alla copertura dei suddetti posti vacanti è stata rilasciata con le note dell'Area Sanità e Sociale n. 268744 del 14 giugno 2022 e n. 163378 del 23 marzo 2023, quest'ultima a rinnovo della precedente autorizzazione già rilasciata con n. 483734 del 12 novembre 2020;
- la carenza di chirurghi vascolari si è recentemente aggravata a causa delle dimissioni di un altro medico (M. T. – matricola n. 17152) l'autorizzazione al *turn over* del quale è stata inserita nella programmazione del terzo trimestre 2023 trasmessa all'Area Sanità e Sociale con nota n. 60815 di protocollo del 14 luglio 2023, in attesa di riscontro;
- si espongono di seguito le ragioni che non hanno sin qui consentito la soddisfazione del suddetto fabbisogno;

improcedibilità delle assunzioni dei candidati collocati nelle graduatorie a disposizione dell'Azienda

l'Azienda dispone di una graduatoria di medici specializzandi formata in esito all'ultimo concorso espletato dall'Azienda Zero (approvata con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Zero n. 707 del 25 ottobre 2022 e recepita dall'Azienda con deliberazione n. 677 del 21 aprile 2023) nella quale sono collocate in posizione utile le ultime due candidate che hanno dichiarato la propria disponibilità all'assunzione;

l'Azienda dispone altresì di una graduatoria di medici specializzandi formata all'esito dell'espletamento di un apposito avviso pubblico espletato nel corso del 2022 per il reperimento di chirurghi vascolari a tempo determinato nelle more del reperimento di nuovo personale a tempo indeterminato (bando n. 72/2022 indetto con deliberazione n. 1489 del 12 agosto 2022 e graduatoria approvata con successiva deliberazione n. 2090 dell'11 settembre 2022); anche in tale graduatoria risultano collocate le ultime due candidate che hanno dichiarato la propria disponibilità all'assunzione;

non è stato possibile finora perfezionare le assunzioni delle due dottoresse specializzande collocate nelle suddette graduatorie di concorso e di avviso pubblico a disposizione dell'Azienda poiché le interessate risultano iscritte alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare dell'Università di Bologna, la quale – con nota pervenuta il 30 marzo 2023 (registrata al n. 27975 del protocollo dell'Azienda) - ha comunicato che non avrebbe dato corso alla stipula degli accordi con la Regione del Veneto, necessari all'assunzione di medici specializzandi presso questa Azienda U.L.S.S.;

con nota n. 59509 di protocollo dell'11 luglio 2023 è stata inoltrata all'Università di Bologna - anche alla luce della recente riforma legislativa introdotta dal decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 - una nuova richiesta intesa all'urgente stipula degli accordi che consentono l'assunzione dei medici specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione dell'ateneo;

allo stato si resta pertanto in attesa di riscontro della stipula degli accordi a parte delle amministrazioni competenti;

Richieste di utilizzo di graduatorie a eventuale disposizione di altre Aziende del Servizio sanitario regionale

a fronte dell'accertata indisponibilità di graduatorie per l'ordinario fabbisogno di dirigenti medici nella disciplina di chirurgia vascolare, l'Azienda ha inoltrato la richiesta di utilizzo delle graduatorie a eventuale disposizione delle altre Aziende del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

da ultimo, con nota n. 62251 di prot. del 20 luglio 2023 è stata inoltrata la richiesta di utilizzo della graduatoria di chirurgia vascolare a disposizione dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 "Scaligera", che ne ha concesso l'utilizzo con comunicazione acquisita con n. 63853 di prot. del 26 luglio 2023; trattasi peraltro trattasi di graduatoria di soli medici specializzandi; sono in corso di verifica le disponibilità dei candidati e la procedibilità delle eventuali assunzioni.

Considerato che:

- il Direttore sanitario, d'intesa con il Direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare, ha ribadito l'urgenza di garantire la regolare turnazione dei chirurghi vascolari evidenziando che la mancata immissione di almeno un nuovo medico determinerà già dal mese di agosto importanti ripercussioni sulla continuità assistenziale del reparto, con impossibilità di garantire la doppia reperibilità notturna di chirurgia vascolare;
- a seguito del rinnovo per le vie brevi dell'interpello rivolto alle due candidate utilmente collocate sia nella graduatoria dell'avviso pubblico sia nella graduatoria del concorso pubblico, la dr.ssa Alessia PINI ha confermato la propria disponibilità al conferimento di un incarico temporaneo presso l'unità operativa complessa di chirurgia vascolare del Presidio ospedaliero di Bassano;
- con riferimento ai requisiti di idoneità delle strutture aziendali alla formazione di medici iscritti alle scuole di specializzazione, si precisa che l'unità operativa complessa di chirurgia vascolare del Presidio ospedaliero di Bassano è inserita nella rete formativa della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare dell'Università di Padova.
- con nota n. 392234 del 21 luglio 2023 è stata peraltro acquisita l'autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale a utilizzare temporaneamente le autorizzazioni già rilasciate per *turn over* di chirurghi vascolari (n. 268744 del 14 giugno 2022 e n. 163378 del 23 marzo 2023, sopra richiamate) anche per l'acquisizione di personale con altre tipologie contrattuali.

Ritenuto altresì che:

- l'articolo 2-bis, comma 1 – lettera a) – del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 come risultante dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 47 e dalle successive modifiche e integrazioni sin qui intervenute, prevede che *“Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti [...] e di garantire i livelli essenziali di assistenza [...] le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere al reclutamento [...] di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, [...] in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti”*;

- l'applicazione della suddetta disposizione - originariamente introdotta per far fronte alle urgenti e specifiche esigenze derivanti dall'emergenza "*covid*" – è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2023 in forza dell'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come da ultimo modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
- in considerazione del progressivo superamento dell'epidemia da "*covid-19*", va precisato che l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 34 (convertito dalla legge 19 maggio 2022, n. 52) ha previsto che all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 18 del 2020 "*le parole «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse*";
- considerata l'esigenza di superare lo stato di emergenza ma di garantire la progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza con necessità di recupero delle liste di attesa, come confermato dalla proroga al fino al 31 dicembre 2023 delle disposizioni sopra richiamate e prevista dal legislatore.

Dato atto che:

- il conferimento dell'incarico ai sensi della sopra richiamata normativa avviene mediante stipula di un contratto di collaborazione di lavoro autonomo della durata massima di sei mesi; allo stato, la disciplina sopra richiamata prevede il limite del 31 dicembre 2023 alla durata dei nuovi contratti ovvero della proroga dei contratti già stipulati;
- in merito alle condizioni applicate ai suddetti rapporti di collaborazione nell'ambito delle Aziende del Servizio sanitario regionale del Veneto, vanno richiamate le note circolari dell'Area Sanità e Sociale n. 116609 dell'11 marzo 2020, n. 177934 del 5 maggio 2020, n. 537667 del 17 dicembre 2020 e n. 604618 del 28 dicembre 2021;
- le suddette circolari prevedono che la collaborazione comporta un compenso orario di euro 40,00 lordi e onnicomprensivi in favore del medico specializzando e che della relativa spesa va tenuta separata evidenza a fini di eventuale successiva rendicontazione per mezzo dell'Azienda Zero;
- il contratto di collaborazione, secondo lo schema già approvato nel corso dell'emergenza con precedente deliberazione n. 419 del 19 marzo 2020 e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, aggiornato in funzione delle disposizioni di legge e della normativa regionale successivamente intervenute, prevede le seguenti caratteristiche:
 - l'impegno massimo di presenza che potrà essere richiesto al collaboratore è di trentadue ore settimanali;
 - l'incarico potrà essere sia di collaborazione libero professionale sia di attività di collaborazione coordinata e continuativa, a seconda del regime fiscale, contributivo e previdenziale proprio del professionista incaricato;
 - il collaboratore assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali e deve comunicare all'Azienda la sussistenza e i dati identificativi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile estesa anche ai casi di colpa grave per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
 - per la tutela delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, l'INAIL (con nota U.INAIL.15000.18/11/2021.0006344, acquisita al protocollo dell'Azienda n. 97152 del 22 novembre 2021) ha confermato che sono esclusi dalla tutela previdenziale i collaboratori autonomi iscritti agli albi professionali, i quali hanno pertanto il dovere di attestare l'esistenza di idonea copertura assicurativa in proprio sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo;
 - il collaboratore è soggetto, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento" applicabile, in particolare per quanto riguarda l'informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell'incarico;

- il conferimento dell'incarico sarà comunicato alla scuola di specializzazione di afferenza del medico per quanto di ragione e competenza;
- vanno infine richiamati gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e controllo relativi al conferimento degli incarichi di collaborazione libero professionale previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché dall'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede la trasmissione degli atti di spesa relativi alle collaborazioni di importo superiore a 5.000,00 euro annui alla Corte dei conti.

Dato infine atto che:

- si ritiene stimare la spesa derivante dal provvedimento di conferimento dell'incarico di collaborazione del quale trattasi nel limite massimo di euro 33.000,00;
- resta salva la scadenza anticipata del rapporto di collaborazione in caso di immissione in servizio di personale medico dipendente a garanzia del relativo fabbisogno;
- il costo della collaborazione grava sui conti del bilancio riservati alla spesa per le collaborazioni di lavoro autonomo (libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa) di natura sanitaria e rientra nel limite di spesa previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 e facente parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023.

Visti e richiamati:

- l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2018, n. 27 e con le successive modifiche e integrazioni sopra richiamate;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 e il Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023.

Per quanto premesso il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane", quale dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta del Direttore sanitario avente ad oggetto i provvedimenti necessari all'acquisizione della dr.ssa Alessia PINI in qualità di medico iscritto alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare al fine di scongiurare il rischio di possibili interruzioni della continuità dell'assistenza medica presso l'unità operativa complessa di chirurgia vascolare del Presidio ospedaliero di Bassano.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate dal Direttore sanitario e riportate nelle premesse che evidenziano la necessità di scongiurare il rischio di possibili interruzioni della continuità dell'assistenza medica presso l'unità operativa complessa di chirurgia vascolare del Presidio ospedaliero di Bassano, il conferimento di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1 – lettera a) – del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifica e integrazioni sin qui intervenute, in favore della dr.ssa Alessia PINI quale medico specializzando iscritta all'ultimo anno della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare dell'Università di Bologna;
2. di precisare che l'incarico ha durata massima prevista fino al 31 dicembre 2023, con la decorrenza dalla stipula del contratto di collaborazione secondo lo schema allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'incarico potrà cessare anticipatamente a seguito dell'immissione in servizio di chirurghi vascolari dipendenti a soddisfazione del relativo fabbisogno di personale evidenziato nelle premesse;
4. di comunicare l'adozione del provvedimento al magnifico Rettore dell'Università "Alma mater" di Bologna nonché all'eccellentissimo Consiglio della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare della medesima università, per quanto di rispettiva ragione e competenza;
5. di individuare nel Direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare del Presidio ospedaliero di Bassano il *tutor* di riferimento della dr.ssa Alessia PINI per quanto riguarda ogni aspetto del completamento della formazione specialistica e dei rapporti con l'eccellentissimo Consiglio della scuola di specializzazione;
6. di delegare l'Unità operativa complessa Gestione risorse umane, all'esecuzione del presente provvedimento richiamando gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e controllo relativi al conferimento degli incarichi di collaborazione libero professionale previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché dall'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede la trasmissione degli atti di spesa relativi alle collaborazioni di importo superiore a 5.000,00 euro annui alla Corte dei conti;
7. di dare atto che la spesa derivante dal rapporto di collaborazione del quale trattasi rientra nel limite di spesa previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023; il relativo costo è imputato ai corrispondenti conti delle collaborazioni sanitarie del bilancio economico preventivo dell'anno in corso, secondo la stima indicata nella seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>descrizione</i>	<i>impegno euro</i>
2023	conti diversi	programma di spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di natura sanitaria - 493	voci diverse del costo del personale	33.000,00

8. di precisare, infine, che della suddetta spesa va tenuta separata evidenza a fini di eventuale successiva rendicontazione per mezzo dell'Azienda Zero, come previsto dalle note circolari dell'Area Sanità e Sociale richiamate nelle premesse;
9. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa

esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

EGR. SIG. / GENT. SIG.RA

dr./dr.ssa _____,
nato/a a _____ () il _____,
residente in _____,
comune di _____,
Codice Fiscale: _____

Il presente contratto disciplina la Sua collaborazione presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI), rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore*, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1 – lettera a) - del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (e successive modifiche e integrazioni sin qui intervenute).

Al rapporto di collaborazione si applicano le seguenti condizioni:

1. l'incarico avrà scadenza il giorno 31/12/2023 con decorrenza dalla data della firma dello stesso; nessuna attività, comunque richiesta o sollecitata, potrà essere prestata per conto dell'Azienda U.L.S.S. prima di aver apposto la firma di accettazione delle presenti condizioni e della relativa data di sottoscrizione;
2. per la realizzazione delle attività previste dall'incarico, la S.V. dovrà assicurare l'impegno di presenza fino a un massimo di trentadue ore settimanali che concorderà con il Direttore / Responsabile dell'unità operativa presso la quale sarà chiamata a prestare la propria collaborazione;
3. l'eventuale accesso alle mense aziendali è consentito alle condizioni previste per l'utenza esterna;
4. il compenso orario per la collaborazione di cui trattasi è stabilito in Euro 40,00 lordi e omnicomprendivi; la liquidazione delle competenze sarà effettuata sulla base della relazione dell'attività svolta (con la certificazione del relativo orario di presenza effettiva), corredata dalla prevista documentazione di natura fiscale; la documentazione dovrà essere vistata per approvazione dal Direttore / Responsabile dell'unità operativa e del Direttore medico del Presidio ospedaliero ove l'attività è stata espletata;
5. le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di prestazione di lavoro autonomo e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego;
6. lo svolgimento dell'incarico è effettuato con autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica ma comporta il coordinamento dell'attività con quella del personale dipendente ovvero degli altri collaboratori presenti, secondo quanto concordato con il Direttore / Responsabile dell'unità operativa;
7. l'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute;
8. il collaboratore provvede a curare ogni adempimento di natura fiscale, tributaria e contributiva di propria competenza,

comunicando tempestivamente all'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" il relativo regime al quale assoggettare il compenso dell'attività svolta;

9. in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto;

10. il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni; il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso;

11. il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:
a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze;
b) cause di forza maggiore;
c) accertato conflitto di interessi, ancorché potenziale, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente;

12. il collaboratore dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito; l'Azienda verifica la sola idoneità tecnico professionale del collaboratore in ragione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e fornisce, a mezzo del Servizio di prevenzione e protezione, informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; l'esclusione degli obblighi di sorveglianza sanitaria a carico dell'Azienda non esime il collaboratore dal rispetto dagli adempimenti previsti da specifiche disposizioni di legge; si richiamano, in particolare, le disposizioni previste all'articolo 114 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che detta disposizioni in merito agli obblighi previsti per i lavoratori autonomi che svolgono attività in ambienti soggetti a esposizione da radiazioni ionizzanti; il collaboratore può chiedere di beneficiare, con oneri a proprio carico, della sorveglianza sanitaria del medico competente o del medico autorizzato dell'Azienda;

13. il collaboratore assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto; deve comunicare all'Azienda la sussistenza

e i dati identificativi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile estesa anche ai casi di colpa grave per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, la cui responsabilità è a carico del collaboratore;

14. per la tutela delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, l'INAIL (con nota U.INAIL.15000.18/11/2021.0006344, acquisita al protocollo dell'Azienda n. 97152 del 22 novembre 2021) ha confermato che sono esclusi dalla tutela previdenziale i collaboratori autonomi iscritti agli albi professionali, i quali hanno pertanto il dovere di attestare l'esistenza di idonea copertura assicurativa in proprio sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo;

15. il contratto obbliga le parti a osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento in servizio compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare;

16. il contratto obbliga al rispetto del segreto professionale e di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni delle quali si viene a conoscenza o a disposizione in connessione all'espletamento dell'incarico;

17. il contratto impegna inoltre a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente

intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività;

18. ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal vigente decreto legislativo n. 196/2003, il Direttore / Responsabile dell'unità operativa interessata autorizza il collaboratore al trattamento dei dati personali in relazione alle materie di competenza della struttura di assegnazione, nell'ambito delle mansioni conferite e nel rispetto delle istruzioni operative dell'Azienda; l'autorizzazione al trattamento dei dati dovrà essere rinnovata in ciascuna delle diverse strutture nelle quali l'attività sarà svolta;

19. con la firma del contratto, le parti si rilasciano quietanza in merito all'assolvimento degli obblighi di informativa relativi al codice di comportamento aziendale, all'informativa sulla privacy nonché a tutte le informazioni relative all'organizzazione che sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda;

20. per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile;

21. il presente contratto, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131; l'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

LUOGO E DATA:

firma del collaboratore

Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana"
il Direttore generale
(dott. Carlo Bramezza)